



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 - Fax 019/8313269

E-mail: sua.sv@provincia.savona.it

PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it

Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 435

DISCIPLINARE DI GARA

LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO ANNI 19 -

CUI: S00332440098202500008

CUP: G79I24001020007

CIG: B9CF725FAF

Indice generale

PREMESSE.....	4
ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	8
ART 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	12
2.3 COMUNICAZIONI.....	12
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	13
ART. 4 – CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE.....	13
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	15
ART. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE.....	16
ART. 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
ART. 8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	19
ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	21
9.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.....	21
ART. 10 - REQUISITI DEL PROGETTISTA.....	24
10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	25
10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	25
10.2.1 REQUISITI DEL PROFESSIONISTA SINGOLO, SOCIETÀ, CONSORZI.....	25
10.2.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO.....	25
10.3 REQUISITI SPECIALI.....	26
10.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	28
10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	28
ART. 11 – AVVALIMENTO.....	29
ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	30
ART. 13 – SOPRALLUOGO.....	30
ART. 14 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	30
ART. 15 - GARANZIA PROVVISORIA.....	31
ART. 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	33
16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	34
ART. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	44
ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.....	45
ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	46
19.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – criteri qualitativi.....	52
19.1.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica – criteri quantitativi.....	53
19.1.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica – criteri tabellari.....	53

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	54
ART. 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	55
ART. 21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	55
ART. 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	56
ART. 23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	56
ART. 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	58
ART. 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	58
ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA.....	60
ART. 27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	61
ART. 28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	61
ART. 29. ACCESSO AGLI ATTI.....	62
ART. 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	62
ART. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	63

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Pietra Ligure Sede legale: Piazza Martiri della Libertà, n 30 17027- (SV) P.IVA: 00332440098 PEC: protocollo@pec.comunepietraligure.it web: https://comune.pietraligure.sv.it/
Determina a contrarre	n. 690 del 30/12/2025
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art 193 D.lgs 36/2023 del servizio integrato di riqualificazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali e degli impianti della pubblica illuminazione - periodo anni 19 .
Codice CUI	S00332440098202500008
Codice CUP	G79I24001020007

Codice CIG	B9CF725FAF
CPV principale	CPV 50232100-0 -Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori e fornitura di energia elettrica
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Durata prevista per 228 mesi pari a 19 anni,
Importo complessivo dell'appalto	a) l'importo complessivo della concessione è pari ad € 13.697.052,00 (oltre IVA) - di cui € 1.771.414,00 (oltre IVA) quali costi della manodopera, - di cui € 168.280,11 (oltre IVA) quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali,
Importo canone annuo a base di gara	€ 670.300,00 (€ 256.200,00 edifici + € 414.100,00 Illuminazione Pubblica) oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 5.350,00 e costi per la manodopera pari a € 67.500,00
Termine ultimo per richieste di chiarimenti	23 febbraio 2026, alle ore 12:00
Termine ultimo per l'invio delle offerte	2 marzo 2026, alle ore 13:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	3 marzo 2026 , alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Territorio del Comune di Pietra Ligure. (SV)
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Dottor Renato Falco, Dirigente Area Tecnica del Comune di Pietra Ligure e Responsabile della Centrale di Committenza " La Pietra"
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Avv. Sara Caviglia - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
Pubblicazione dell'avviso alla GUUE	870027-2025 del 31/12/2025 (Ed. 252/2025)
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Pietra Ligure intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù dell'Accordo tra la Provincia di Savona e il Comune di Pietra Ligure approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 23/12/2025 (prot. n. 72608/2025) e con Delibera della Giunta Comunale n. 163 del 30 dicembre 2025 per la gestione della sola fase di affidamento relativo servizio integrato di riqualificazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali e degli impianti della pubblica illuminazione - periodo anni 19 .

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 690 del 30/12/2025 a firma del Dottor Renato Falco, Dirigente Area Tecnica del Comune di Pietra Ligure e Responsabile della Centrale di Committenza " La Pietra" per l'affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto del servizio integrato di riqualificazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali e degli impianti della pubblica illuminazione - periodo anni 19 conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi indicati nel presente disciplinare.**

La presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata dalla **RTI costituenda** composta dalla società **Dolomiti Energia Solutions srl**, con sede legale in Trento (TN) 38123 , Via Fersina n. 23 CF. e P. I.v.a. 01840970220 e dalla **Soc. Carbotermo spa** , con sede legale in Milano (MI) 20151 , Via Gallarate n. 126 CF: e P. I.v.a. 02675090019, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Pietra Ligure con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 8/10/2024 e n. 32 del 9/10/2025 esecutive ai sensi di legge e con le quali sono state, altresì attribuite alla RTI costituenda sopraindicata la qualifica di Promotore e quindi il diritto di prelazione di cui all'art. 193, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Tale proposta ed i relativi allegati sono posti a base di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regionelombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Promotore, l'RTI costituenda composta dalla società Dolomiti Energia Solutions srl, dalla Soc. Carbotermo spa , è invitato a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 193, comma 10, del d.lgs 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Pietra [codice NUTS: ITC32], nei siti indicati in Capitolato e nel presente disciplinare

Il Responsabile Unico del Progetto nonché Direttore dell'Esecuzione è il Dottor Renato Falco, Dirigente Area Tecnica del Comune di Pietra Ligure e Responsabile della Centrale di Committenza " La Pietra".

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Avv. Sara Caviglia.

ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per

una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

ART 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara
- (b) Disciplinare di gara;

(c) Progetto di fattibilità tecnico-economica e la documentazione tecnica di seguito elencata reperibile al seguente link:

<https://cloud.provincia.savona.it/s/P9g5jbyJoNLQmeZ>

ELABORATI TECNICI (ET)

- SF.R.110.00 Relazione illustrativa generale
- SF.R.110.01 Relazione illustrativa – Pubblica Illuminazione
- SF.R.110.02 Relazione tecnica – Pubblica Illuminazione
- SF.R.110.03 Relazione tecnica – Stato di fatto e Prefattibilità ambientale – Patrimonio immobiliare
- SF.R.110.04 Relazione tecnica – Progetto di efficientamento – Patrimonio Immobiliare
- SF.R.110.05 Cronoprogramma dei lavori – Patrimonio immobiliare
- SF.R.110.06 Cronoprogramma dei lavori – Pubblica illuminazione
- SF.R.110.07 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico – Pubblica Illuminazione
- SF.R.120.00 Capitolato speciale descrittivo prestazionale
- SF.R.130.01 Calcolo sommario della spesa
- SF.R.336.00 Diagnosi energetica
- SF.R.337.00 Computo metrico estimativo – Patrimonio Immobiliare
- SF.R.337.01 Computo metrico estimativo – Pubblica Illuminazione
- SF.R.338.01 Relazione di sostenibilità dell'opera
- SF.R.400.01 Piano di sicurezza e coordinamento – Patrimonio Immobiliare
- SF.R.400.02 Piano di sicurezza e coordinamento – Pubblica Illuminazione
- SF.R.500.01 Gestionale del servizio – Patrimoniale Immobiliare
- SF.R.500.02 Gestione del servizio – Pubblica Illuminazione
- SF.R.500.03 Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti – Patrimonio Immobiliare
- SF.R.500.04 Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti – Pubblica Illuminazione

ELABORATI GRAFICI – PATRIMONIO IMMOBILIARE:

- SF.T.332.02 Asilo Nido – Sostituzioni illuminazione a LED
- SF.T.332.04 Media N. Martini - Pianta piano terzo – sostituzione infissi
- SF.T.332.05 Media N. Martini - Pianta piano primo Pianta piano secondo – sostituzione LED
- SF.T.332.06 Media N. Martini - Pianta piano terzo – sostituzione LED
- SF.T.332.07 Palestra N. Martini – Pianta piano terra - sostituzione LED
- SF.T.332.08 Uffici Comunali sede distaccata - Pianta piano terra Pianta piano primo – sostituzione Infissi
- SF.T.332.09 Uffici Comunali sede distaccata - Pianta piano terra Pianta piano primo – sostituzione LED
- SF.T.332.10 Uffici Comunali Palazzo Golli - Pianta piano terra Pianta piano primo – sostituzione LED

- SF.T.332.11 Uffici Comunali Palazzo Golli - Pianta piano secondo Pianta piano terzo - sostituzione LED
- SF.T.332.12 Uffici Comunali Palazzo Golli – Schema idraulico funzionale stato di fatto
- SF.T.332.13 Uffici Comunali Palazzo Golli – Schema idraulico funzionale stato di progetto
- SF.T.332.14 Elementare Papa Giovanni XXIII – Pianta piano terra Pianta piano primo - sostituzione LED
- SF.T.332.15 Elementare Giorgio Sordo - Pianta piano terra - sostituzione LED
- SF.T.332.16 Elementare Giorgio Sordo - Pianta piano primo - sostituzione LED
- SF.T.332.17 Elementare Giorgio Sordo - Pianta piano terra - Valvole termostatiche
- SF.T.332.18 Elementare Giorgio Sordo - Pianta piano primo - Valvole termostatiche
- SF.T.332.19 Elementare Giorgio Sordo – Pianta copertura - Impianto fotovoltaico
- SF.T.332.20 Residenza S. Spirito - Pianta piano terra - sostituzione LED
- SF.T.332.21 Residenza S. Spirito - Pianta piano primo Piano piano secondo - sostituzione LED
- SF.T.332.22 Residenza S. Spirito - Schema idraulico funzionale stato di fatto
- SF.T.332.23 Residenza S. Spirito - Schema idraulico funzionale stato di progetto
- SF.T.332.24 Residenza S. Spirito - Pianta copertura - Impianto fotovoltaico
- SF.T.332.25 Materna Zenobia Martini – Pianta piano rialzato Pianta piano primo - sostituzione LED
- SF.T.332.26 Materna Zenobia Martini - Pianta piano rialzato Pianta piano primo - Valvole termostatiche
- SF.T.332.27 Centro Polivalente - Pianta piano terra - sostituzione LED

ELABORATI GRAFICI – PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

- SF.T.335.01-01 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-02 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-03 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-04 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-05 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-06 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-07 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.01-08 Stato di fatto – Distribuzione sorgenti e apparecchi
- SF.T.335.02-01 Stato di fatto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.02-02 Stato di fatto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.02-03 Stato di fatto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.03-01 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-02 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-03 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-04 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-05 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-06 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni

- SF.T.335.03-07 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.03-08 Stato di progetto – Distribuzione sorgenti, apparecchi e lavorazioni
- SF.T.335.04-01 Stato di progetto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.04-02 Stato di progetto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.04-03 Stato di progetto – Distribuzione quadri elettrici
- SF.T.335.05 Stato di progetto – Classificazione Illuminotecnica stradale
- SF.T.335.06 Piano di sicurezza e coordinamento – Planimetria di cantiere
- SF.T.335.07 Piano di sicurezza e coordinamento – Particolari

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- PEF.3_04 – Quadro tecnico economico

BOZZA DI CONVENZIONE

- SF.R.600.01 Bozza di convenzione
- SF.R.600.02 Determinazione risparmi e canone
- SF.R.600.03 Indicatori di performance e penali
- SF.R.600.04 Matrice dei rischi

- (d) Bozza di convenzione;
- (e) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva impresa
- (f) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva professionista;
- (g) istanza di ammissione impresa ausiliari;
- (h) istanza di ammissione professionista ausiliario
- (i) istanza di ammissione impresa esecutrice
- (j) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (k) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (l) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (m) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (n) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (Offerta economica);
- (o) Manuale Sintel “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”;
- (p) Manuale Sintel “Partecipazione alla gara – operatore economico”.
- (q) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”.

Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel. Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/02/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12:00 del giorno 24/02/2026, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”, nella pagina dedicata all’appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni.** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “*Comunicazioni procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura. **È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.** La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta per conto del Comune di Pietra Ligure, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione del servizio integrato di riqualificazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici del patrimonio edilizio e degli impianti della Pubblica Illuminazione, in esecuzione della determinazione del Comune di Pietra Ligure n. 690 del 30/12/2025.

Il luogo di esecuzione è il Comune di Pietra Ligure.

Il Responsabile del Progetto ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023 per la fase di esecuzione è il Dott. Renato Falco – Dirigente Area Tecnica del Comune di Pietra Ligure.

ART. 4 – CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023 con diritto di prelazione a favore del Promotore, mediante procedura aperta con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento della concessione del servizio integrato per la gestione degli impianti termici ed elettrici del patrimonio edilizio e degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pietra Ligure.

Viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dell'importanza degli aspetti qualitativi nel presente affidamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 57 e 193 del D. Lgs. n. 36/2023.

Trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, adottati con DM 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) e i Criteri Ambientali Minimi Edilizia approvati con DM n. 256 del 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022).

Al presente affidamento vengono altresì applicati il Decreto 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” e il Decreto 28 marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”.

Il presente affidamento recepisce quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato nell'Edizione 2023 con decreto del 3 agosto 2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le attività oggetto della concessione si riferiscono in particolare:

- elenco patrimonio immobiliare rientrante nella concessione

ID	Edifici	Indirizzi
1	Asilo Nido	via Oberdan 84
2	Scuola Media N. Martini	via Oberdan 82

3	Palestra Scuola Media N. Martini	via Oberdan 82
4	Uffici Comunali sede distaccata	Via Suor Maria Giuseppe Rossello 23
5	Uffici Comunali Palazzo Golli	Piazza Martiri della Libertà 30
6	Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII	Viale Europa 181
7	Scuola Elementare Giorgio Sordo	Salita S.M.C. Clementi 2
8	Residenza per anziani S. Spirito	Via Soccorso 23
9	Scuola Materna Zenobia Martini	Salita S.M.C. Clementi 2
10	Polizia Municipale	Via Don Giovanni Bado, 8
11	Centro Polivalente - F.Ili Rosselli	Via Nino Bixio
12	Bocciodromo	Via Morelli Località Le Costanze 1
13	Palazzetto Sport Brigida S. Ghirardi	Viale della Repubblica n. 74
14	Campetti via Sauro	Via Nazario Sauro
15	Centro Ragazzi "l'aquilone"	Piazzale F. Geddo
16	Sala Incontri Protetti	Piazzale F. Geddo
17	Carabinieri	Via Regina

- impianti pubblica illuminazione oggetto della concessione.

Si riporta lo stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pietra Ligure. Dati derivanti dal censimento realizzato nel mese di aprile 2022. La rete comunale comprende 3.503 corpi illuminanti o sorgenti luminose, 3.190 sostegni e 143 quadri elettrici. Nella seguente tabella sono riassunti i punti luce suddivisi per tipologia di apparecchio:

SORGENTI LUMINOSE	n°	CORPI ILLUMINANTI	n°
Led	766	Applique	110
Sodio alta pressione	2.326	Arredo urbano	1.356
Vapori di mercurio	57	Bollard	87
Ioduri metallici	203	Globo	398
Incandescente	4	Incasso a parete	29
Fluorescente	147	Incasso a terra	35
		Lampara	14
		Lanterna	120
		Proiettore	134
		Stradale	1.166
		Tabella pedonale	38
		Tecnico su tesata	16
TOTALE	3.503	TOTALE	3.503

Si specifica sin d'ora che i collaudi sia in corso d'opera, sia finali, saranno eseguiti da professionisti abilitati incaricati e nominati dal concedente; spetta al concedente l'affidamento delle prestazioni relative alla direzione lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione con le

relative spese a carico del concessionario, a professionisti abilitati, che saranno, pertanto, anch'essi incaricati e nominati dal concedente.

Si rimanda al progetto di fattibilità ed ai relativi allegati all'uopo predisposti, la definizione tecnica e quantitativa approfondita sui lavori e sui servizi che il concessionario dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto, dopo l'aggiudicazione, a costituire una società di scopo ai sensi dell'art. 194 Dlgs n. 36/2023 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. **In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.** La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Il Promotore è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023, ed è tenuto a presentare l'offerta - al pari degli altri concorrenti - corredata di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dal presente disciplinare.

Ove all'esito della procedura di gara vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione potrà esercitare il diritto di prelazione.

Se il Promotore non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi e nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di esercizio di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, verranno rimborsate al miglior offerente da parte del Promotore le spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei medesimi limiti.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La durata della concessione è di anni 19 decorrenti dalla data di presa in consegna degli impianti risultante dal relativo verbale.

Ai sensi dell'art. 178 del Codice *“La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1”.*

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia si applica il TITOLO III della Parte II, Libro IV, del Codice sull'esecuzione delle concessioni e, in particolare, l'art. 189.

Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all'art. 190.

Per i casi di Revisione del contratto di concessione si rinvia all'art 192.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.

A integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, si rinvia a quanto disciplinato nella Bozza di Convenzione.

ART. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo stimato della concessione ammonta a € 13.697.052,00 oltre IVA, di cui € 168.280,11 per oneri per la sicurezza e € 1.771.414,00 per costi per la manodopera. Il valore complessivo stimato della concessione è costituito dalla somma delle seguenti componenti: fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto comprensivo di rivalutazione monetaria; contributo in conto termico stimato in sede di proposta; incentivi da Titoli di Efficienza Energetica stimati in sede di proposta.

Il canone annuo della concessione posto a base di gara è pari ad **€ 670.300,00** (€ 256.200,00 edifici + € 414.100,00 Illuminazione Pubblica) oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a **€ 5.350,00** e costi per la manodopera pari a **€ 67.500,00**. Il costo della manodopera è stato determinato sulla base degli elementi progettuali. Il contratto collettivo applicato è **CCNL Metalmeccanico e/o CCNL Elettrico**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Dal punto di vista economico e temporale il Project Financing prevede:

- **un valore complessivo dell'investimento**, risultante da Quadro Economico a base di gara, di € 3.353.342,84, di cui € 2.847.889,47 per lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica e **€ 66.630,11 per oneri per la sicurezza**;
- **una durata della concessione** pari a 228 mesi (19 anni).

Si riporta di seguito il dettaglio delle **spese a carico dell'aggiudicatario**:

Spese di predisposizione della Proposta	79.395,95 €
Progettazione esecutiva e CSP	126.319,00 €
CSE	14.562,00 €
Direzione operativa	25.000,00 €
Assistenza al RUP, validazione, spese di gara e spese di contratto	80.176,42 €

Spese per disponibilità impianti di illuminazione pubblica	180.000,00 €
TOTALE	505.453,37€

Onere a carico dell'operatore economico aggiudicatario compresi alla voce : "Assistenza al RUP, validazione, spese di gara e spese di contratto" del prospetto sopra riportato : il compenso per l'attività svolta dal Commissario di Gara esterno "esperto "in Piani Economici Finanziari e gestione dei Rischi, nominato con provvedimento n. 333/Cuc del 30.6.2025, è stabilito nell'importo massimo di € 3.000,00, secondo la documentazione conservata agli atti, e sarà corrisposto dall'aggiudicatario. Il pagamento avverrà in un unico versamento, a seguito della presentazione del verbale finale di gara e della sua approvazione, entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il compenso è comprensivo di ogni onere e spesa, inclusi quelli relativi all'attività di verifica della documentazione e delle offerte, nonché alla stesura di eventuale relazione finale.

Rispetto a quanto sopra riportato, l'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà versare al Comune di Pietra Ligure l'importo di 180.000,00 € previsto nel documento PEF.3 04 - Quadro tecnico economico, relativo a Spese per disponibilità impianti di illuminazione pubblica.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023, l'offerta deve contenere una bozza di convenzione, il piano economico – finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché le varianti migliorative al progetto di fattibilità, nei limiti di quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Categorie SOA e relative classifiche:

- OG1 - Classifica I;
- OG9 - Classifica I;
- OG10 – Classifica IV;
- OS28 - Classifica I;
- OS30 - Classifica I;

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi/beni/lavori</i>	<i>CPV</i>	<i>P</i>
1	<i>Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori e fornitura di energia elettrica</i>	50232100-0	P
2	<i>Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica (inclusi oneri sicurezza)</i>	50232110-4	S
3	<i>Servizi di gestione energia</i>	71314200-4	S
4	<i>Lavori di riparazione e manutenzione di impianti</i>	45259000-7	S
5	<i>Lavori edili</i>	45262522-6	S

6	<i>Servizi di progettazione tecnica di impianti (prog.ne definitiva ed esecutiva)</i>	71323200-0	S
---	---	------------	---

Criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023 con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle tabelle delle successive voci "Busta telematica - Offerta TECNICA" e "Busta telematica - OFFERTA ECONOMICA" con i criteri riportati alla successiva voce "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE".

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

- dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice i requisiti del presente articolo devono essere posseduti dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e

femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) *iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato attestante l'attività esercitata pertinente con quella oggetto della concessione.*

Il concorrente di altro stato membro non residente in Italia presenta dichiarazione di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di concessione sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 33 parte IV dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023 mediante i seguenti elementi:

a) *fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 335.334,28.* Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/5) x anni di attività. Il già menzionato fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale la convenzione dovrà essere eseguita, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

- b) **capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 167.667,14;**
- c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento, ossia pari a € 167.667,14;**
- d) **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento, ossia pari a € 67.066,86;**
- e) **attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10 - Classifica IV, OG1 - Classifica II, OG9 - Classifica I, OS28 - Classifica I e OS30 - Classifica 1 o superiore, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al comma 4 dell'art. 100 Dlgs n. 36/2023.** Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione anche per prestazioni di progettazione, dovrà individuare in sede di offerta progettisti qualificati, ovvero avvalersi di soggetti qualificati per la progettazione o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 10.1. Il concorrente deve possedere e dimostrare il requisito di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. **Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, se il concessionario non esegue direttamente i lavori,** deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) (capacità economico – finanziaria) e c) e d) (capacità tecnico – organizzativa). **L'esecutore dei lavori deve in ogni caso essere in possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.**
- f) requisiti prescritti dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., per l'assunzione del ruolo di "terzo responsabile";
- g) requisiti per interventi su macchine frigorifere o pompe di calore: disporre di personale in possesso del patentino FGAS come previsto dal D.P.R. 146/2018;
- h) possesso della Qualifica FER per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili;
- i) Come previsto dal Cap. 4.2 "requisiti dei candidati", sotto-capitolo 4.2.1 "diritti umani e condizioni di lavoro", del D.M. 28/03/2018, deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve aver applicato le Linee guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
 - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
 - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
 - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo".

La comprova dei requisiti di cui alle lett. a) e b) sarà effettuata mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere c) e d) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalla lettera a) e b) incrementati di 1,5 volte.

Il requisito previsto alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova del requisito di cui alla lettera e) sarà effettuata mediante attestazione di qualificazione SOA.

La comprova del requisito di cui alla lettera f) potrà essere effettuata mediante verifica dell'iscrizione alla CCIAA o all'albo artigiani, con abilitazione per gli impianti oggetto del contratto.

La comprova del requisito di cui alla lettera g) sarà effettuata mediante i seguenti documenti:

- certificato F- GAS dell'impresa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa dell'elenco dei dipendenti in possesso del patentino F-GAS.

La comprova del requisito di cui alla lettera h) sarà effettuata mediante la seguente documentazione:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa del possesso da parte dei propri dipendenti della abilitazione FER per interventi di installazione e manutenzione straordinaria di impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili di cui all'art. 15 del d.lgs 28 del 2011 e s.m.i.;

La comprova del requisito di cui alla lettera i) è fornita dall'Offerente che può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea guida adottata con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/2001, assieme a:

- presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 e art. 603bis del codice penale e legge 199/2016;
- nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001;

- conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

In caso di RTI i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) dovranno essere posseduti cumulativamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 % dei requisiti di cui alle lettere a) e b) della capacità economico-finanziaria. Il requisito sul possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (lettera e) deve essere posseduto dall'operatore che esegue i lavori. Il requisito prescritto per l'assunzione del ruolo di terzo responsabile (lettera f) deve essere posseduto almeno dalla mandataria. I requisiti di cui alle lettere g) ed h) devono essere posseduti da chi esegue la prestazione. Il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto dal soggetto che svolge il servizio di illuminazione pubblica.

Qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal Promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il Promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

ART. 10 - REQUISITI DEL PROGETTISTA

Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 66, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 e, quindi, a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Pertanto, ai fini della presente procedura l'operatore economico può:

- a)** effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione, attestando che la propria struttura tecnica di progettazione possiede il sottoelencato requisito d'ordine speciale;
- b)** costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale;
- c)** affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni – singoli o tra loro riuniti – qualificati ai sensi dell'art. 66 del Dlgs n. 36/2023 indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale di tale soggetto/i qualificato/i in possesso del sottoelencato requisito di ordine speciale. Il Professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo indicato dall'operatore economico in sede di offerta, non essendo un concorrente, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- d)** ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 per l'attività di progettazione con progettisti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale.

10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001.

Qualora il progettista sia un Raggruppamento Temporaneo deve essere prevista la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, avente i requisiti di cui all'art. 39 della parte V dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023.

Le società d'ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 35 e 36 della parte V allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023.

10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

10.2.1 REQUISITI DEL PROFESSIONISTA SINGOLO, SOCIETÀ, CONSORZI

a) I professionisti singoli, le società d'ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Dlgs n. 36/2023.

b) (*per tutte le tipologie di società e consorzi*) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato attestante l'attività esercitata pertinente con quella oggetto della concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.

10.2.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per i professionisti che espleteranno l'incarico oggetto della concessione:

a) *iscrizione negli appositi albi professionali, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del P.d.R. del 28/12/2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Dlgs n. 36/2023.

Il concorrente deve indicare nell'allegato A.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

b) ***i requisiti di cui all'art. 98 del dl n. 81/2008.***

Il concorrente deve indicare nell'allegato A.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

10.3 REQUISITI SPECIALI

a) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti alla data di pubblicazione della gara, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad una volta l'importo stimato dei lavori.

CATEGORIA	ID Opere DM 17 Giugno 2016	Importo LAVORI	Importo REQUISITO	COEFF	1,0
IMPIANTI	IA 02	201.269,55 €	201.269,55 €		
IMPIANTI	IA 03	203.044,41 €	203.044,41 €		
EDILIZIA	E.20	43.110,49 €	43.110,49 €		

b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori.

CATEGORIA	ID Opere DM 17 Giugno 2016	Importo LAVORI	Importo REQUISITO	COEFF	0,6
IMPIANTI	IA 02	201.269,55 €	120.761,73 €		
IMPIANTI	IA 03	203.044,41 €	121.826,64 €		
EDILIZIA	E.20	43.110,49 €	25.866,29 €		

Per la corrispondenza tra gli ID Opere di cui al DM del 17/6/2016 si rinvia alla tavola Z-1 allegata al DM 17/6/2016 così come richiamata nell'allegato I.13 del Dlgs n. 36/2023.

I servizi di ingegneria valutabili, ai sensi dell'art. 100 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di indizione della procedura, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

c) I progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica devono avere le qualifiche previste dal Cap. 4.3.2.1. del D.M. 27/09/2017. Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell'impianto stesso. L'offerente deve disporre di personale, interno o esterno

all'organizzazione aziendale, con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurne gli impatti ambientali. In particolare, l'offerente deve presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione dell'impianto, specificatamente formato almeno in merito a:

- fotometria;
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi;
- installazione;
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione;
- metodi di misura del flusso luminoso.

Il progettista dell'impianto elettrico dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

Il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

Si ricorda che:

- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena di esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa;
- in caso di raggruppamento temporanei e di consorzi, l'onere della suddetta individuazione o associazione del progettista sussisterà qualora anche una sola delle imprese riunite o consorziate o GEIE non possegga la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da SOA.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) avviene tramite la presentazione dei certificati attestanti la regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera c) l'Offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali

qualificazioni. In particolare, l'Offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, secondo le disposizioni di cui all'art. 99 Dlgs n. 36/2023, tramite il sistema FVOE.

10.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economico-finanziaria:

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al punto 6.3, richiesto in relazione alla prestazione principale, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli art. 9 e 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e/o 10 oggetto di avvalimento;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale del Dlgs n. 36/2023 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione della **domanda di partecipazione modello A2 (per impresa ausiliaria) / A2.1 (per professionista ausiliario)**.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta tecnica del concorrente, il relativo contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, dovrà essere inserito nella busta telematica "offerta tecnica".

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) firmata digitalmente;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre ove non richiesta espressamente in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
- per l'istituto del soccorso istruttorio si rinvia all'art. 18 del presente disciplinare.

ART. 13 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è da considerarsi obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve essere formulata tramite la piattaforma “SINTEL” **entro il 30 gennaio 2026, ore 13.00..**

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 14 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi di gara" e allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 15 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del importo complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 273.941,04. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione presso la Tesoreria Comunale - Banca Alpi Maritime Credito Cooperativo di Carrù con sede in Loano (SV) - Via Aurelia n. 101/a o presso Aziende di credito Autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Pietra Ligure, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

- Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Viene pertanto richiesto agli offerenti di allegare apposita documentazione che comprovi la legittimazione di cui sopra.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto i cui estremi sono i seguenti: IT53 A 08450 49430 000000001540.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- (a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- (c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- (f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

ART. 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02 marzo 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata

trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.
- ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

- (2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:
 - ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;

- ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
- ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
- eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;

La domanda di partecipazione deve essere presentata in competente bollo da € 16,00.

Il bollo elettronico deve essere pagato mediante modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate con il seguente Codice tributo: 1573.

comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del pagamento elettronico.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

(3) (Eventuale) **Dichiarazione sostitutiva del progettista incaricato della redazione della progettazione esecutiva** (sia se indicato in sede di offerta, sia come mandante di RTI con l'impresa concorrente), sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A1.1. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori speciali, la cui procura deve essere allegata all'istanza di partecipazione. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, tale dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore che intende raggrupparsi.

La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente sia in possesso di SOA per la sola costruzione o qualora il concorrente sia in possesso di SOA di progettazione e costruzione ma la propria struttura tecnica non presenti figure in possesso dei requisiti speciali richiesti.

(4) **Attestazione di avvenuto sopralluogo;**

(5) Documentazione a comprova della **costituzione della garanzia provvisoria**;

(6) Documentazione a comprova dell'**iscrizione in White List** (o richiesta in corso);

(7) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;

(8) (*UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti*) **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(9) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo (€ 220,00);

(10) **Ricevuta del pagamento elettronico del bollo di € 16,00 o copia del contrassegno in formato.pdf.**

(11) (Eventuale) **Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019.** Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(12) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

(13) **(Eventuale) Documenti in caso di avvalimento.** L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'All. A.2 – A.2.1. e dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1.1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

1.2) la dichiarazione di avvalimento;

1.3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

(14) **(Eventuale) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa esecutrice, sottoscritta digitalmente, contenente le dichiarazioni dell'Allegato A.3.** La dichiarazione sarà resa solamente nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori.

(15) **Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara**

(16) **(Eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati:**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
4. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e) [*solo per i consorzi stabili*] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)
- g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)
- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

Offerta tecnica - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. **L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.**

N.B. Gli operatori sono pregati di comprimere i file relativi all'offerta tecnica quanto più possibile, se necessario, onde riuscire ad usufruire dello spazio a disposizione sulla piattaforma di e-procurement, unico strumento informatico atto a garantire la segretezza e l'intangibilità delle offerte fino al momento dell'apertura di ogni singola busta telematica. Qualora lo spazio messo a disposizione dal sistema non dovesse essere sufficiente, l'operatore economico è tenuto a segnalarlo prontamente alla SUA.SV tramite la funzione "Comunicazioni" al fine di predisporre, per il tramite dell'assistenza tecnica della piattaforma di e-procurement Sintel, l'ampliamento dello spazio a disposizione per l'upload della documentazione (sino ad un massimo di 200 Megabyte) che avverrà autorizzata esclusivamente per specifiche giornate, fasce orarie e con riferimento a specifiche buste. Dell'eventuale ampliamento ne verrà dato conto mediante avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per il caricamento.

Dall'offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta Economica.

Si prevede che l'offerta tecnica debba essere corredata con un "**progetto di assorbimento**" finalizzato ad illustrare le modalità con le quali l'offerente intende rispettare la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice per il presente appalto.

L'offerta tecnica riporta l'indicazione degli interventi tecnici, gestionali e delle misure di riqualificazione energetica, aggiuntivi o migliorativi rispetto alla Proposta a base di gara, offerti per raggiungere l'obbiettivo oggetto della concessione (riduzione del fabbisogno energetico pari o superiore al valore minimo della Proposta).

L'offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti, da predisporre specificatamente e singolarmente per ognuno dei due servizi (Illuminazione pubblica ed Edifici):

1.1 una relazione descrittiva per gli impianti di illuminazione pubblica/edifici oggetto di offerta, composta max da 15 fogli (30 facciate A4, carattere corpo testo 10) suddivisa nei seguenti paragrafi:

a) un paragrafo contenente un approfondimento e aggiornamento sullo stato di fatto di impianti e strutture, con rilievo di eventuali criticità sia di natura tecnica sia di natura normativa;

b) un paragrafo relativo alle varianti migliorative rispetto agli interventi proposti a base di gara in termini di efficienza energetica, rispetto ambientale, ecosostenibilità, garanzie ai fruitori del servizio, tecnologie proposte;

c) un paragrafo relativo alla rendicontazione del miglioramento del risparmio energetico garantito, descrivendo in che modo le singole migliorie proposte intervengono alla diminuzione del valore di energia termica ed elettrica annua della Proposta a base di gara;

d) un paragrafo contenente soluzioni miglioriative o alternative per la cantierizzazione della proposta e gestione delle interferenze e del disagio degli utenti nella fase di realizzazione dell'Opera;

e) un paragrafo relativo agli interventi di miglioramento specificatamente richiesti nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica - lettere E, F, G con descrizione degli interventi, indicazione dei componenti, materiali e prestazioni tecniche garantite;

1.2 una relazione descrittiva generale per gli impianti di illuminazione pubblica/edifici oggetto di offerta, composta da max 15 fogli (30 facciate A4, carattere corpo testo 10) suddivisa nei seguenti paragrafi:

a) miglioriie introdotte al Progetto di gestione della Proposta a base di gara rispetto alle prestazioni minime attese dal servizio proposto;

b) miglioriie sulla funzionalità del Sistema informativo con riguardo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art.22, lettera H della tabella;

1.3 una relazione illustrativa sulle proposte migliorative al contenuto delle previsioni di cui alla bozza di convenzione della Proposta a base di gara (anche con particolare riferimento a polizze e massimali);

1.4 cronoprogramma complessivo degli interventi aggiornato con gli interventi aggiuntivi o migliorie proposte che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio;

1.5 computo metrico non estimativo delle proposte migliorative che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio.

Qualora i concorrenti presentino le Relazioni di cui sopra con copertina ed indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le relazioni di cui sopra con numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito come sopra determinato, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione

- (eventuale) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 6 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. La dichiarazione di equivalenza delle tutele viene effettuata solo prima dell'affidamento/aggiudicazione. Pertanto, la mancata allegazione di tale dichiarazione nell'offerta tecnica non può costituire causa di esclusione: la sua richiesta in questa sede si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione;
- (eventuale) dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza.

Tutta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Inoltre, la Relazione Tecnica e il Computo Metrico non estimativo devono essere sottoscritti con firma digitale anche:

- dal progettista eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;
- dai progettisti specialisti eventualmente incaricati dei contenuti dell'elaborato stesso.

Nell'offerta tecnica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all'eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale (“**occultamento**”).

A tal fine, l'operatore economico dovrà **ALLEGARE COPIA DELL'OFFERTA TECNICA, CON RELATIVA MOTIVAZIONE, DEBITAMENTE OSCURATA NELLE SOLE PARTI CHE COSTITUISCONO SPECIFICO SEGRETO TECNICO-COMMERCIALE.**

Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante.

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo “1” (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello– Offerta economica, allegato alla documentazione di gara

L'operatore dovrà infatti compilare, per la formulazione della propria offerta economica, anche il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D ("Offerta economica"). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica indicando a pena di esclusione i seguenti elementi:

a) ribasso unico percentuale sul canone a base di gara, pari ad € 670.300,00 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.350,00. Verranno presi in considerazione ribassi fino a n. 2 cifre decimali;

b) ribasso unico percentuale sui seguenti prezzari, relativi all'esecuzione degli interventi remunerati extra-canone:

- I. Prezzario per i lavori e le opere pubbliche della Regione Liguria;
- II. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);
- III. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL).

Verranno presi in considerazione ribassi fino a n. 2 cifre decimali;

c) costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e costi della propria manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'offerta in cifre ed in lettere verrà considerato valido il prezzo più favorevole all'Amministrazione appaltante.

Unitamente all'offerta economica devono essere inseriti nelle buste appositemete create nei campi economici, considerati come facenti parte dell'offerta, i seguenti documenti:

- **Piano Economico Finanziario** asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939, che, tenga conto anche delle migliori tecniche proposte in sede di gara. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto sulla base delle seguenti linee guida:

- a) Gli investimenti dovranno essere accuratamente dettagliati nel piano di ammortamento degli investimenti riportando indicazione delle relative tempistiche. L'ammortamento degli investimenti dovrà essere effettuato secondo il criterio finanziario;
- b) Dovranno essere sufficientemente dettagliate le voci dei ricavi e dei costi;
- c) Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti di debito e di equity;
- d) Deve essere indicato il costo del capitale di debito (K_d) e quello di equity (K_e , stimando gli opportuni dati di input), e il relativo costo medio del capitale (WACC);
- e) Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della redazione del PEF;

- f) Il calcolo dei flussi deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – Free Cash Flow from Operations) sia i flussi di cassa dell'azionista (FCFE – Free Cash Flow to Equity);
- g) Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di Rendimento) devono essere calcolati rispettivamente sia su FCFO che su FCFE, utilizzando l'appropriato tasso di attualizzazione;
- h) Deve essere dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, inteso come:
VAN di progetto e di azionista $\cong 0$; TIR di progetto \cong WACC; TIR di azionista \cong Ke.

- **Relazione esplicativa** di accompagnamento al piano economico finanziario;
- **Computo metrico estimativo** degli interventi migliorativi proposti;
- **Elenco prezzi unitari** utilizzato per il computo;
- **Quadro economico** degli investimenti comprensivo dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta;
- **Dichiarazione**, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione d'interesse a finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 182, comma 5, del Codice) o, in alternativa, dichiarazione di finanziare con propri mezzi l'operazione.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta sino al termine di 180 gg dalla presentazione della stessa.

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; **la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale** - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**a persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L’operatore economico, per concludere il**

percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso

istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
 - è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dell'offerente.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare

Dovrà altresì fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del Responsabile di Progetto. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata le relazioni intere.

In ogni caso, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, il Comune di Pietra Ligure accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente contro interessato, e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

Si applicano gli artt. 35-36 del Codice.

ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto allegato al presente Bando di Gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente Bando di Gara

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
CRITERIO A	Censimento e stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica ed immobili comunali	6		
I	Approfondimento e aggiornamento della analisi dello stato di fatto presentata a seguito delle indagini eseguite durante i sopralluoghi. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto e delle criticità rilevate e degli elaborati grafici progettuali, in riferimento allo stato generale degli impianti e delle strutture e agli aspetti normativi con indicazione degli obiettivi da perseguire.	6		
CRITERIO B	Interventi di efficientamento ed adeguamento normativo	12		
I	Interventi/soluzioni, varianti migliorative rispetto agli interventi proposti a base di gara in termini di efficienza energetica, rispetto ambientale, ecosostenibilità, garanzie ai fruitori del servizio, tecnologie proposte. Sono valutate le scelte progettuali, le motivazioni di intervento, le modalità di esecuzione, i benefici che ne derivano dal punto di	12		

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
	vista energetico, ambientale, di sicurezza e di confort ai fruitori del servizio.			
CRITERIO C	Cantierizzazione della proposta e gestione delle interferenze e del disagio utenti nella fase di realizzazione delle opere	4		
I	Efficacia della cantierizzazione <u>proposta</u> , con particolare riguardo alle tempistiche e periodi di intervento in funzione della modalità di funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica e dell'edificio; attenzione alla riduzione delle interruzioni del servizio di illuminazione pubblica, servizio di climatizzazione e disagi all'utenza; attenzione alla riduzione delle interferenze con altre attività, alla formazione di polveri, all'impatto acustico delle lavorazioni.	4		
CRITERIO D	Impatto ambientale e sociale	5		
I	<u>Valutazione della sostenibilità ambientale del progetto</u> (ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ecc.).	3		
II	Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001: Gestione della salute e sicurezza sul lavoro			1
III	Possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art.108 comma 7 del D.lgs. 36/2023			1
CRITERIO E	Interventi migliorativi	12		
I	<u>Numero di ulteriori/nuovi punti luce</u> L'attribuzione del coefficiente per il presente criterio sarà effettuata in ragione dell'applicazione della formula riportata, dove: - = Numero di punti luci offerti dal			

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D_{max}	Punti Q_{max}	Punti T_{max}
	<p>concorrente i-esimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - = maggiore numero di punti luci offerti <p><u>Max: 4 punti</u></p>			
II	<p><u>Numero di stazioni di ricarica per le bici elettriche</u></p> <p>L'attribuzione del coefficiente per il presente criterio sarà effettuata in ragione dell'applicazione della formula riportata, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - = Numero di stazioni di ricarica offerti dal concorrente i-esimo; - = maggiore numero di stazioni di ricarica offerti <p><u>Max: 4 punti</u></p>			
III	<p><u>Ulteriori interventi di installazione/potenziamento di impianti fotovoltaici.</u></p> <p>L'attribuzione del coefficiente per il presente criterio sarà effettuata in ragione dell'applicazione della formula riportata, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - = aumento, in termini percentuali, della Potenza di picco (kWp) offerto dal concorrente i-esimo; - = maggiore aumento, in termini percentuali, della Potenza di picco (kWp) offerto. <p><u>Max: 4 punti</u></p>			

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
CRITERIO F	Coefficiente di miglioramento dei risparmi	4		
I	<p><u>Miglioria offerta relativamente alla condivisione dei risparmi di Energia Termica in casi di superamento degli obiettivi di risparmio energetico garantito (a favore dell'Amministrazione).</u></p> <p>La condivisione dell'extra risparmio già prevista dal progetto a base di gara è pari al 30% per l'Amministrazione e 70% al Concessionario.</p> <p>- = offerta, in termini percentuali, della condivisione di extra risparmio offerto dal concorrente i-esimo;</p> <p>- = offerta massima, in termini percentuali, di condivisione dell'extra risparmio</p> <p>L'offerta minima non può essere inferiore al 30%.</p> <p><u>Max: 4</u></p>			
CRITERIO G	Migliorie relative alle modalità Tecnico Organizzative per la gestione e manutenzione distintamente: degli impianti tecnologici degli edifici comunali e della Pubblica Illuminazione	15		
I	<u>Organico messo a disposizione per il servizio</u> – criterio di valutazione: n. figure professionali messe a disposizione e relative qualifiche	5		
II	<u>Dotazione, strumentazione ed attrezzature impiegate per il servizio</u> – criterio di valutazione: idoneità ed	4		

Lettera	Criteri di valutazione	Punti D _{max}	Punti Q _{max}	Punti T _{max}
	adeguatezza in relazione allo specifico progetto			
III	<u>Qualità e completezza del piano di gestione e di manutenzione</u> – criterio di valutazione: Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte negli elaborati posti a base di gara (ad esempio: delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva, servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione, polizze assicurative, ulteriori interventi mirati di manutenzione, ecc.).	6		
CRITERIO H	Funzionalità attese del sistema informativo:	7		
I	<u>Esportazione dati in formato aperto</u> e possibilità di aggregazione dei dati (consumi, orari, costi, etc. per immobile o capitolo di spesa)			2
II	<u>Formazione specifica ai tecnici comunali</u> sull'uso dell'applicativo e fornitura di guida tecnica all'uso			2
III	Backup e data retention			1
IV	<u>Aggiornamento con scadenza annuale</u> dei dati dell'anagrafica tecnica con verifica ed integrazione dei dati forniti dall'Ente			2
CRITERIO I	Migliorie alla bozza di convenzione			
I	<u>Aspetti migliorativi rispetto alla bozza di convenzione</u> posta a base di gara in relazione alle condizioni (diverse da quelle strettamente economiche oggetto dell'offerta Economica) maggiormente garantiste o maggiormente a favore del Concedente	5		

Soglia di sbarramento :

Non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione, e pertanto non verrà aperto il plico C "Offerta Economica", i concorrenti che non **raggiungeranno il punteggio tecnico minimo di 35 punti**. La verifica del superamento o meno di tale soglia verrà effettuato dalla Commissione di gara, in seduta pubblica.

19.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – CRITERI QUALITATIVI

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

Il punteggio relativo ai descritti elementi sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà eseguita con **il criterio del confronto a coppie** tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa, i coefficienti sono determinati attraverso il confronto a coppie tra le offerte presentate, calcolando la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara costruendo una matrice di tipo triangolare e utilizzando una opportuna scala semantica.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (scala semantica del confronto a coppie) (1 – nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi; viene costruita una matrice con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno e in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, e in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto a entrambe.

Una volta effettuato il confronto a coppie si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i commissari. All'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. Il punteggio attribuito è dato dal coefficiente ottenuto per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Modalità di valutazione in caso di criterio del confronto a coppie con offerte inferiori a 3

Ciascun commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il punteggio discrezionale della tabella sopra riportata un coefficiente, variabile da 0 a 1, che sarà mediato aritmeticamente tra quelli espressi discrezionalmente da tutti i commissari.

Detti coefficienti saranno determinati in base ai diversi livelli di valutazione come di seguito indicato

Coefficiente	Criterio motivazionale
1,00	<u>Valutazione ottimo.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben

	articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,90	<u>Valutazione distinto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,80	<u>Valutazione buono.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,70	<u>Valutazione discreto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,60	<u>Valutazione sufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,50	<u>Valutazione mediocre.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,40	<u>Valutazione insufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,30	<u>Valutazione scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,20	<u>Valutazione molto scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,10	<u>Valutazione completamente fuori tema.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,00	<u>Argomento non trattato.</u>

Per ciascuno dei criteri valutativi qualitativi discrezionali, cui è assegnato un punteggio qualitativo identificato dalla colonna "D" della tabella, sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale, pari alla media dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

19.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA - CRITERI QUANTITATIVI.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla colonna "Q" della tabella, il relativo punteggio è attribuito mediante applicazione di una specifica formula matematica, ossia rapportando la quantità offerta dal concorrente i-esimo con la quantità della migliore offerta, moltiplicando per il punteggio previsto per lo specifico elemento.

19.1.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA – CRITERI TABELLARI.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I Punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti secondo le modalità di seguito riportate:

a. Ribasso unico percentuale sul canone a base di gara (massimo punteggio 22 punti).

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove:

C_i= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia}= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80

A_{max}= valore del ribasso più conveniente

I coefficienti definitivi come sopra calcolati per ogni singolo concorrente, verranno quindi **moltiplicati per 22 punti**.

b. Ribasso unico percentuale sui seguenti prezzi, relativi all'esecuzione degli interventi remunerati extra-canone (massimo punteggio 8 punti):

I. Prezzario per i lavori e le opere pubbliche della Regione Liguria;

II. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);

III. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL).

$$C(i) = \left(\frac{S_i}{S_{max}} \right)$$

dove:

C(i) = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;

S_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

S_{max} = il maggior ribasso percentuale offerto tra tutti i Concorrenti.

I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno quindi **moltiplicati per 8 punti**.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il punteggio complessivo per ogni concorrente sarà dato dalla somma di quanto ottenuto ai punti a) e b) sopra esposti.

Il punteggio massimo totale attribuibile all'offerta economica è di 30 punti su 100.

19.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo **il metodo aggregativo-compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{1i} P_1 + C_{2i} \times P_2 + \dots + C_{ni} P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i;
C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i;
P₁ = peso/punteggio criterio di valutazione 1;
C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i;
P₂ = peso/punteggio criterio di valutazione 2;
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_n = peso/punteggio criterio di valutazione n.

Ai fini di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

ART. 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

ART. 21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 02 marzo 2026, alle ore 13.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell'ente convenzionato, il funzionario della SUASV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite apposito avviso, pubblicato su Piattaforma *e-procurement* Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto della sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante".

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 19.1.1.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione di gara, successivamente, in seduta pubblica provvederà a:

- dare lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle proposte tecniche;
- ammettere gli operatori economici che hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 35 alla fase successiva.

Apertura buste economiche

Al termine della precedente fase di gara la Commissione procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed attribuire i relativi punteggi.

La Commissione di gara, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della S.A. presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente disciplinare.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio al individuare il concorrente che verrà collocato primo della graduatoria.

La data e ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite PAD secondo le modalità di cui all'art. 27.

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei servizi richiesti;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro affidamento;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente della Commissione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di re indirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltretutto di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle

offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

ART. 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino o siano entrambi pari sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (**"standstill"**). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto dell'art. 18 del DLgs 36/2023 nella forma pubblica amministrativa e tutte le spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Per la stipula ed esecuzione del contratto, la società sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo pec, pena la decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

- garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e del successivo art. 26 del presente disciplinare;
- altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa copertura ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

ART 26 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 117 del DLgs. 36/2023 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato, salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del

servizio. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

ART. 27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 28. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento del Comune di Pietra Ligure nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

ART. 29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

ART. 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Dirigente Area Tecnica del Comune di Pietra
Ligure

Dott. Renato Falco

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona
Titolare di incarico di E.Q.

Avv. Sara Caviglia

**Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)**

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell’appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell’interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’Avv. Massimo Ramello all’indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.